



Automobile Club d'Italia
SPORT

Sentenza n. 11/16

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto dai Signori:

Pres. Claudio Zucchelli

Cons. Fabio Mattei

Cons. de Francisco

ha pronunciato la seguente

Presidente

Componente relatore

Componente

DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Il sig. Valter Franchetti, in qualità di candidato per l'elezione dei rappresentanti degli ufficiali di gara negli organi sportivi dell'A.C.I., ha proposto appello, anticipato a questo Tribunale via mail in data 1 settembre 2016, per l'annullamento della decisione di esclusione della sua candidatura comunicata a mezzo mail il 26 agosto 2016 per inammissibilità della stessa per carenza della documentazione di cui all'art. 3.4.2, lettera d) del disciplinare delle procedure operative per l'elezione degli organi sportivi dell'A.C.I. .

Esponde di aver dato riscontro via mail alla predetta comunicazione di esclusione lo stesso 26 agosto u.s. con dichiarazione di accettazione di cui all'art. 3 del disciplinare innanzi menzionato e di aver nuovamente trasmesso il successivo 29 agosto 2016 la medesima dichiarazione corredata da una più esaustiva motivazione.

Riferisce di essere stato convocato a mezzo mail ricevuta in data 30 agosto 2016 a Roma ai fini del riesame della sua istanza di candidatura e di aver manifestato la sua indisponibilità a presenziare, proponendo contestuale richiesta di essere audito in altra data.





Automobile Club d'Italia
SPORT

Precisa di aver ricevuto in data 1 settembre u.s. comunicazione in merito alla impossibilità di fissazione di una nuova data utile per la sua audizione.

Asserisce, in merito alla sua esclusione dalla candidatura, di aver ritenuto sufficiente, a causa di un suo errore di interpretazione delle norme contenute nel succitato disciplinare, quanto dichiarato nel modulo di domanda al punto a), ossia “di aver preso visione del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell’ACI e del disciplinare delle procedure operative per l’elezione degli organi sportivi dell’ACI (art. 3) e di accettarli”, senza allegare alla sua istanza ulteriore dichiarazione sostitutiva.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il gravame è stato proposto mediante l’inoltro di raccomandata con ricevuta di ritorno, depositata in atti, recante in calce alla matrice dell’ufficio postale accettante la data del 01 settembre 2016.

Orbene, assume decisiva valenza la disposizione normativa contenuta nell’articolo 183 del regolamento sportivo, lett. A2 (Termini), secondo cui “ *I ricorsi devono essere presentati o spediti con lettera raccomandata accompagnata dal deposito cauzionale (fa fede la data di spedizione) entro i due giorni successivi a quello in cui è stato reso noto il provvedimento impugnato....*”, nel caso di specie notificato in data 26 agosto 2016, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente.

Ne discende, che l’atto introduttivo del presente giudizio in quanto spedito in data 01 settembre 2016, ossia oltre il sopra citato termine decadenziale, si deve ritenere tardivo con conseguente declaratoria di irricevibilità.





Automobile Club d'Italia
SPORT

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo dichiara irricevibile per tardività.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Roma, 12 settembre 2016.

IL PRESIDENTE

Pres. Claudio Zuccheri

IL RELATORE EST.

Cons. Fabio Mattei

